

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

*estratto*

**39**  

---

**2011**

JOVENE EDITORE NAPOLI

# Index

*Quaderni camerti di studi romanistici*  
*International Survey of Roman Law*

Direttore Luigi Labruna  
Condirettore Cosimo Cascione

Sotto gli auspici  
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino  
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret  
per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».  
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau  
Paris EHESS

Hans Ankum  
Amsterdam

Ignazio Buti  
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi  
Roma Sapienza

Alessandro Corbino  
Catania

Teresa Giménez-Candela  
Barcelona Autònoma

Michel Humbert  
Paris II

Rolf Knütel  
Bonn

Giovanni Lobrano  
Sassari

Carla Masi Doria  
Napoli Federico II

Pascal Pichonnaz  
Fribourg

Francesca Reduzzi Merola  
Napoli Federico II

Alan Rodger †  
London

Martin J. Schermaier  
Bonn

Sandro Schipani  
Roma Sapienza

Peter Stein  
Cambridge

Gunter Wesener  
Graz

Laurens Winkel  
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz  
Warszawa

*In redazione:*

Valeria Di Nisio; Alessandro Manni; Aglaia McClintock; Fara Nasti; Carlo Nitsch; Natale Rampazzo; Paola Santini; Caterina Trocini; Fabiana Tuccillo.

*Segretaria:* Daniela Piccione.

# **Index**

Volume realizzato con l'intervento del «Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche» dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell'ambito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

*Scritti di:*

	Lucio De Giovanni	Felice Mercogliano
	Francesca Del Sorbo	Valerio Massimo Minale
	Nunzio De Luca	Luciano Minieri
Barbara Abatino	Valeria Di Nisio	Federica Miranda
Edoardo Ales	Nunzia Donadio	Caterina Montagnani
Virginia Amorosi	Iole Fagnoli	Fara Nasti
Ciro Attaianese	Andrea Forti	Giovanni Nicosia
Luisa Avitabile	Giuseppe Galasso	Carlo Nitsch
Raffaele Basile	Francesca Galgano	Paola Pasquino
Maurice Bazemo	Peter Garnsey	Fulvio Pastore
Lucio Bove	Vincenzo Giuffrè	Pascal Pichonnaz
Ignazio Buti	Francesco Grelle	Natale Rampazzo
Aránzazu Calzada	Paolo Grossi	Salvo Randazzo
Luigi Capogrossi Colognesi	Francesco Guizzi	Francesca Reduzzi Merola
Loredana Cappelletti	Ella Hermon	Alan Rodger
Adelaide Caravaglios	Natalino Irti	Rosalía Rodríguez López
Cosimo Cascione	David Kremer	Paola Santini
Sabino Cassese	Luigi Labruna	Gianni Santucci
Pierangelo Catalano	Francesca Lamberti	Martin J. Schermaier
Abdurachim G. Chalikov	Orazio Licandro	Laura Solidoro Maruotti
Ato Chamdam	Machkam A. Machmudov	Tullio Spagnuolo Vigorita
Alfredo Contieri	Alessandro Manni	Armando Torrent
Alessandro Corbino	Carla Masi Doria	Fabiana Tuccillo
Salvatore Antonio Cristaldi	Aglaia McClintock	Witold Wołodkiewicz
Floriana Cursi	Rosa Mentxaka	

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *BIDR.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *RISG.*, *Roma e America*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Copyright 2011 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.

Printed in Italy - Fine stampa luglio 2011 - Ink Print Service - Napoli

# Le costituzioni

---

## *Le magistrature italiche. Problemi e prospettive*

---

Loredana Cappelletti

Sono trascorsi ormai quasi cento anni dalla pubblicazione, nel 1913 a Berlino, del noto studio di Arthur Rosenberg dal titolo *Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen über die ursprüngliche Verfassung der Latiner, Osker und Etrusker*. Uno studio noto, perché del tutto pionieristico: in esso, infatti, il Rosenberg indagava per la prima volta in forma monografica magistrature e istituzioni del mondo italico in età preromana (IV-I sec. a.C.). Il quadro istituzionale italico a suo tempo ricostruito dal Rosenberg si è ora notevolmente ampliato e parzialmente modificato, in primo luogo a seguito della documentazione epigrafica epicorica di contenuto istituzionale venuta alla luce dal 1913 ad oggi. Dalla nuova documentazione risulta l'esistenza di nuove magistrature e di nuove funzioni per le magistrature già note. Ma soprattutto oggi, dopo decenni di scoperte e di ricerche, che hanno coinvolto storici, giuristi, epigrafisti, linguisti, archeologi, il mondo istituzionale italico ci appare in tutta la sua varietà, complessità, tipicità. Caratteristiche che comprensibilmente non facilitano l'impegno di ricostruire un quadro nuovo, che ritragga le istituzioni e le magistrature degli Italici, le loro caratteristiche e il loro funzionamento. Per di più è un quadro ancora *in fieri*, e presto vedremo il perché. Ciò nondimeno è possibile e ritengo utile, illustrarne, in questa sede, gli aspetti essenziali, quelli che emergono dalle fonti antiche e quelli individuati da tanta proficua attività esegetica, del passato e del presente.

È doverosa una premessa esplicativa: per mondo italico si intende qui un vasto territorio dell'Italia antica, comprendente le odierne regioni di Umbria e Abruzzo a nord, di Molise e Campania al centro, e infine a

\* Il presente contributo costituisce la versione ampliata di una relazione tenuta in occasione della LXI. Sessione SIHDA. (*Loi et droit dans le gouvernement des sociétés antiques. Administration, vie privée, justice*. Catania 24-29 settembre 2007) e riproposta con modifiche e dovuti aggiornamenti nell'ambito del Forum Pansabellico, IV Colloquio di archeologia italica dal titolo *I Sanniti tra mos e jus* (Isernia, 22 maggio 2010), organizzato dal Dott. D. Caiazza. Questa pubblicazione rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo *Magna Graecia in römischer Zeit. Untersuchungen zu den lokalen Magistraturen und Institutionen nach dem Bundesgenossenkrieg (91/88 v. Chr.)*, finanziato dal FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austria) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte dell'Università di Vienna-Austria. Desidero ringraziare il Prof. Luigi Labruna per il vivo interesse rivolto all'argomento ed alla sua divulgazione.

sud le regioni di Basilicata e Calabria sino alla punta nord-orientale della Sicilia. Questo territorio era abitato da numerose popolazioni e il principale elemento che le distingueva rispetto alle altre entità etniche viciniori – come i Latini-Romani, gli Etruschi, i Greci delle colonie e i Celti – era l'idioma da esse parlato: ossia la lingua osca per i Campani, i Sanniti, i Lucani, i Brettii e i Mamertini di Messina; la lingua umbra per gli Umbri; le forme cd. 'dialettali', derivate dall'osco e dall'umbro, per le piccole entità tribali di Marsi, Equi, Volsci, Marrucini, Vestini, Peligni e Frentani<sup>1</sup>.

Il *corpus* epigrafico in lingua osca e umbra ammonta a circa novecento documenti<sup>2</sup>, che si datano dal IV al I sec. a.C. I testi di contenuto istituzionale sono circa duecento. In questa categoria rientrano prevalentemente 'Bauinschriften', ossia iscrizioni redatte per commemorare la realizzazione di interventi edilizi: si tratta di testi brevi che menzionano organi assembleari e diverse magistrature – in veste eponima o finanziaria o di supervisione e controllo – in connessione alla costruzione di strade, di mura, di fontane, di templi nell'ambito di città o di santuari.

Piuttosto numerose sono anche le 'Weihinschriften': si tratta di testi ancora più brevi che ricordano la dedica di oggetti, statue, altari alle divinità locali da parte di uno o più personaggi provvisti di titolatura magistratuale; talvolta la dedica è datata mediante la menzione del magistrato eponimo locale<sup>3</sup>.

Infine, sebbene la tradizione letteraria faccia più volte e vagamente riferimento all'esistenza di *leges* o νόμοι presso i diversi popoli italici<sup>4</sup>, gli unici documenti normativi, contenenti cioè prescrizioni riguardanti la sfera pubblica ed emanate da un organo con potere deliberativo, a noi pervenuti sono attualmente due<sup>5</sup>, entrambi in lingua osca ed entrambi dal territorio

<sup>1</sup> Per la localizzazione geografica e l'attribuzione etnica delle diverse lingue italiane, definite anche sabelliche o osco-umbre, v. H. Rix, *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen* (Heidelberg 2002) 1 ss.; Id., *Ausgliederung und Aufgliederung der italischen Sprachen*, in *Languages in Prehistoric Europe*, cur. A. Bammesberger, T. Vennemann (Heidelberg 2004) 147 ss.; E. Triantafyllis, *Le iscrizioni italiane dal 1979. Testi, retrospettiva, prospettive* (Padova 2008) 1 ss.; S. Marchesini, *Le lingue frammentarie dell'Italia antica. Manuale per lo studio delle lingue preromane* (Milano 2009) 64 ss. <sup>2</sup> Rispettivamente i testi oschi sono circa ottocentocinquanta, quelli umbri una quarantina (dal computo ho escluso i testi sudpicieni e presannitici): v. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. 4 ss.; S. Marchesini, *Le lingue frammentarie* cit. 65 ss.; G. Rocca, *Iscrizioni umbre minori* (Firenze 1996) 1 ss.; C. Berrendonner, *Les cultures épigraphiques de l'Italie républicaine: les territoires de langue étrusque et les territoires de langue osque*, in *MEFRA*. 114 (2002) 817 ss.; S. Sisani, *Umbrorum gens antiquissima Italiae. Studi sulla società e le istituzioni dell'Umbria preromana* (Perugia 2009) 183 ss. <sup>3</sup> Per queste ed altre categorie tipologiche individuabili nel *corpus* epigrafico osco cfr. C. Berrendonner, *Les cultures épigraphiques* cit. 823 ss. <sup>4</sup> V. ad es. Liv. 9.4.4; 10.38.3-6; 24.3.12; 25.16.7; Iust. 23.1.5-7; Nicol. Dam. nell'ed. F. Jacoby, *Die Fragmente der griechischen Historiker* (Berlin 1923 - London 1958) nr. 90 frg. 103b; Ael. *var.* 4.1.1; Eracl. *Lemb. exc. pol.* 28 nell'ed. M. Dilts (Durham 1971); *Ineditum Vaticanum* nell'ed. H. von Arnim, in *Hermes* 27 (1892) 118 ss.; sull'interessante notizia trasmessa da Fest. 204, 24-35 e Paul. Fest. 205, 1-6 nell'ed. W.M. Lindsay (Leipzig 1913), v. F.M. D'Ippolito, *Leges obscaetae*, in *PP* 59 (2004) 81 ss. <sup>5</sup> Il testo di legge H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Ps 20, iscritto su cippo rinvenuto nel comune di Tortora (prov. Co-

degli antichi Lucani: oltre alla famosa e da tempo nota *Tabula* bronzea di Banzi (prov. di Potenza) risalente al I sec. a.C.<sup>6</sup>, nel 1999 è stato scoperto a Roccagloriosa, nel Salernitano, un testo di legge<sup>7</sup> anch'esso iscritto su tavola di bronzo e databile alla fine del IV-metà del III sec. a.C.

Torneremo ancora a parlare di alcuni aspetti di queste due *leges*. Per ora è opportuno sottolineare quanto segue: dato il carattere anomalo e frammentario della maggioranza delle testimonianze di contenuto per così dire 'istituzionale' è chiaro come la ricostruzione di un quadro completo delle magistrature osche e umbre e quindi dell'apparato amministrativo delle rispettive comunità risulti fortemente limitato.

Sappiamo innanzi tutto che esistevano organi consultivi e deliberativi, provvisti di specifica titolatura epicoria<sup>8</sup>: ad esempio i termini oschi

senza), non rientra in questa categoria per ragioni sia cronologiche e linguistiche (fine VI sec. a.C. e lingua presannitica) sia contenutistiche, trattandosi di normativa di ambito sacrale. Sul testo e la sua importanza per la storia delle codificazioni arcaiche in Italia meridionale v. M.L. Lazzarini, P. Poccetti, *Il mondo enotrio tra VI e V secolo a.C. Atti dei seminari napoletani (1996-1998): L'iscrizione paleoitalica da Tortora* (Napoli 2001); P. Poccetti, *Lineamenti di tradizioni 'non romane' di testi normativi, in L'Umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica, Atti del I Convegno Internazionale sugli Antichi Umbri, Gubbio, 20-22 settembre 2001*, cur. A. Ancillotti, A. Calderini (Perugia 2009) 165 ss. Per le stesse ragioni contenutistiche si escludono testi come le Tavole di Gubbio, il Bronzo di Rapino, la Tavola di Agnone, la *Tabula Veliterna* (risp. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 1; MV 1; Sa 1; VM 2) e inoltre il testo molto frammentario in lingua umbra e alfabeto latino di fine III sec. a.C., scoperto nel 2004 a Gualdo Tadino (PG), analogo per contenuto e molto probabilmente all'origine anche per estensione alle Tavole Iguvine: A. Calderini, S. Sisani, *Frammento di tabula bronzea da Gualdo Tadino*, in *SE* 72 (2006) 271 ss. Su questi testi in generale v. P. Poccetti, *Il metallo come supporto di iscrizioni nell'Italia antica: aree, lingue e tipologie testuali*, in *Pueblos, linguas y escrituras en la Hispania preromana* cur. F. Villar, Fr. Beltrán (Salamanca 1999) 546 ss.; A.L. Prodocimi, *Lingua e costituzione testuale in testi prescrittivi latini e italici*, in *AIV* 157 (1998-1999) 347 ss.

<sup>6</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1; importanti le edizioni commentate di L. De Tutto Palma, *La Tavola Bantina (sezione osca): proposte di rilettura* (Urbino 1983) e di M.H. Crawford, R.G. Coleman, *Lex Osca Tabulae Bantinae* (nr. 13), in *Roman Statutes I*, cur. M.H. Crawford (London 1996) 271 ss. Cfr. inoltre, sui diversi problemi di natura cronologica, giuridica, istituzionale posti dal testo, principalmente H. Galsterer, *Die Lex Osca Tabulae Bantinae. Eine Bestandsaufnahme*, in *Chiron* 1 (1971) 191 ss.; E.H. Bispham, *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus* (Oxford 2008) 142 ss.; H. Di Giuseppe, *Un Romanus Sacerdos evergete a Bantia. Contributi epigrafici e archeologici alla storia della città*, in *ZPE* 169 (2009) 231 ss.; E. Lo Cascio, *Gli incensi della Tabula Bantina*, in *La maturazione politica del mondo italico, Atti del Convegno Internazionale, Università di Napoli 10-12 febbraio 2000*, cur. A. Storch Marino (Napoli, in corso di stampa) 1 ss., di cui accolgo la datazione del documento durante la Guerra Sociale (ringrazio l'Autore per avermi messo a disposizione il manoscritto). <sup>7</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 62. Per lettura ed esegesi del testo, complesso e molto frammentario, sono fondamentali le pagine di P. Poccetti, *Frammento di tabula bronzea con iscrizione osca dal pianoro centrale, in Roccagloriosa II. L'oppidum lucano e il territorio*, cur. M. Gualtieri, H. Fracchia (Napoli 2001) 187 ss.; v. inoltre P. Poccetti, *Osco sereukidima-, sakarikidima-*, in *SPFB* 6-7 (2001-2002) 251 ss. <sup>8</sup> È da rilevare che nella documentazione epigrafica in lingua umbra sono assenti termini riferibili ad organi assembleari. I lessemi umbri *kumne*

*kúmbennieís* e *kúmparakineís*, entrambi al genitivo singolare, sono attestati solo in epigrafi da Pompei del periodo III-II sec. a.C.<sup>9</sup>. In questi testi essi precedono sempre il termine osc. *tanginud*, equivalente al lat. *sententia*, e quindi si tratta di organi deliberanti, che nello specifico si pronunciano su questioni di ordine finanziario ed edilizio. Su basi etimologiche si è giunti a differenziare, non senza difficoltà, tra *kúmbennieís* equivalente a lat. *comitia* e *kúmparakineís* equivalente a lat. *senatus*<sup>10</sup>. In altre città campane, come Nola e Abella, e poi anche in centri del Sannio e della Lucania, per designare il senato si usava invece il termine, questa volta inequivocabile, osc. *senateís*, anch'esso al genitivo singolare e anch'esso seguito nei testi da osc. *tanginud*, e dunque si tratta di un chiaro prestito del lat. *senatus* e della formula lat. *de senatus sententia*<sup>11</sup>. Mentre nelle brevi epigrafi sannite e lucane la *sententia* del senato precede e autorizza l'operato di singoli magistrati in ambito edilizio, il testo campano e quello di Banzi ci presentano invece, rispettivamente nel II e nel I sec. a.C., i senati locali impegnati in altre sfere e attività: nel primo caso i senati di Nola e di Abella nominano ciascuno propri legati, osc. *ligatús*, che, in qualità evidentemente di loro rappresentanti, hanno il compito di assistere i magistrati dei due centri nella definizione dei termini di un accordo interstatale sull'uso comune del santuario di Ercole e del suo territorio; inoltre, in base a tale accordo, solo previa autorizzazione dei rispettivi senati, Nola e Abella potevano intraprendere iniziative edilizie sul territorio santuarioale<sup>12</sup>. Passiamo a Banzi. Qui la *sententia* della maggioranza del senato,

(loc. sing.), *kumnabkle* (loc. sing.), *furo* (acc. sing.), presenti esclusivamente nelle *Tabulae Iguvinae*, indicano invece i luoghi delle assemblee. Su questi termini v. J. Untermann, *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen* (Heidelberg 2000) 305 e 414 s. Cfr. da ultimi G. Bradley, *Ancient Umbria. State, Culture, and Identity in Central Italy from the Iron Age to the Augustan era* (Oxford 2000) 181 s.; A. Zavaroni, *Umbro castru-, nurpener-, acnu, kumnakle, \*eikvasaom*, in *HSF* 116 (2003) 276 ss.; S. Sisani, *Umbrorum gens* cit. 146 s.

<sup>9</sup> *kúmbennieís*: H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 3. 4. 10. 13. 14. *kúmparakineís*: H. Rix, *ibidem* Po 9. <sup>10</sup> Per l'etimologia v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 412 e 415 s. Cfr. i dubbi espressi, tra gli altri, da L. Del Tutto Palma, *Forme della romanizzazione nell'epigrafia lucana*, in *Eutopia* 4.1 (1995) 151 ss., qui 174-176. Per analoghi dubbi (equivalenza con lat. *comitia* o con lat. *curia*?) riguardanti un altro termine assembleare, il volsco *covebriu* in VM 2 (*Tabula Veliterna*) v. da ultimi J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 422 s.; M.H. Crawford, *The Epigraphy of the Volsci*, in *Le epigrafi della Valle di Comino, Atti del Quarto Convegno Epigrafico Cominese, Atina, 26 maggio 2007*, cur. H. Solin (Cassino 2008) 99 ss. <sup>11</sup> Per i testi v. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Cm 1 (Cippo Abellano). Sa 9 (Pietrabbondante). Lu 1 (*Tabula Bantina Osca*). Lu 2 (da Atena Lucana). Lu 5. 6. 7. 10 (da Rossano di Vaglio). <sup>12</sup> V. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Cm 1 (il lungo testo osco – ca. 60 righe. – noto come Cippo Abellano) Faccia A linn. 6-9; Faccia B linn. 1-10. Per l'esegesi del documento in generale e in particolare dei due passi in questione v. A. Franchi De Bellis, *Il cippo abellano* (Urbino 1988); M.P. Marchese, *Sul prescritto del cippo abellano (Ve 1, 1-10)*, in *Studi in onore di C.A. Mastrelli. Scritti di allievi e amici fiorentini*, cur. G. Del Lungo Camiciotti et al. (Firenze 1994) 137 ss. D. Caiazza, *A proposito del Cippo Abellano*, in *Samnitice loqui. Studi in onore di A.L. Prosdociami per il premio I Sanniti I*, cur. D. Caiazza (Campobasso 2006) 311 ss. Il senato di Nola e di altre città campane sono noti anche attra-

costituita da almeno quaranta senatori, è obbligatoria e preliminare sia al giuramento che deve prestare un magistrato ignoto (forse il questore menzionato poco prima) per svolgere un'operazione altrettanto ignota, sia al giuramento di quel magistrato che decide di impedire i comizi per il bene pubblico<sup>13</sup>. I comizi, appunto, sono attestati solo a Banzi nella forma osca *comono* e la Tavola ce ne descrive le competenze in ambito giudiziario, osc. *dat castrid loufir en eituas* = lat. *de capite vel in pecunias*<sup>14</sup>.

Sempre dalla documentazione epigrafica apprendiamo inoltre che esistevano determinati magistrati provvisti anch'essi di specifica titolatura locale: *meddiss*, *kvaissstur*, *keenzstur*, *aidil*, *ligatús*, *tribuf pláfríkes* in ambito osco e \**maro*, *ubtur*, *kvestur* in ambito umbro<sup>15</sup>. Alcuni titoli sono genuinamente italici, come l'osco *meddiss* e come l'umbro *ubtur*<sup>16</sup>, altri sono di evidente derivazione romana. Quanto alle loro competenze, non sempre espresse come nel caso delle iscrizioni di dedica, è possibile che esse fossero piú ampie e piú variegiate rispetto a quanto tradito dalle epigrafi; inoltre le competenze a noi note erano per certi aspetti diverse rispetto al modello romano di derivazione. Mancano purtroppo documenti attraverso cui ricostruire una gerarchia delle diverse magistrature documentate nelle diverse comunità: ci riferiamo, ad esempio, all'assenza di iscrizioni

verso la tradizione letteraria nel contesto storico-politico di IV-III sec. a.C.: v. ad es. Liv. 9.6.7; 23.5.3; 23.7.11; 23.14.7; 23.15.6; 23.16.7; 23.17.3; 23.35.3; 23.39.7; 23.43.8; 24.13.8; 26.14.7; 26.15.1; 26.16.6; D.Ca. 15. frg. 57.30; 57.34; Zon. 9.2.11-12. Ma v. soprattutto Liv. 23.2.1-4.3 sulla procedura, lontana dalla prassi romana e vicina piuttosto a quella del mondo greco e greco-coloniale, seguita a Capua nel 217 a.C. per rinnovare il locale senato: i nuovi senatori vengono eletti direttamente dal popolo riunito in assemblea; la stessa assemblea può giudicare indegni i senatori uscenti e condannarli a morte. Sul passo, di contrastata esegesi, v. U. Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in *Les 'bourgeoisies' municipales italiennes aux II<sup>e</sup> et I<sup>er</sup> siècles av. J.-C., Colloque international, Naples 7-10 décembre 1981*, cur. M. Cébeillac-Gervasoni (Paris-Naples 1983) 59 ss., spec. 61-63; U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli Statuti Municipali*, cur. L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (Pavia 2006) 109 ss., spec. 109-112 [= *Colonie e municipi nello Stato romano* (Roma 2007) 49 ss., spec. 49-52].

<sup>13</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 1-8. Su questa parte del testo, alquanto lacunosa e problematica per quanto concerne l'individuazione di procedure, magistrati e competenze, v., oltre ai testi citati *supra* nt. 6, anche L. Del Tutto Palma, *Tavola bantina 1-8: il contenuto istituzionale alla luce dell'analisi testuale e delle fonti romane*, in *SE*. 56 (1989-1990) 217 ss. <sup>14</sup> Per il plurale osc. *comono*, equivalente al lat. *comitia*, v. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 5. 7-8. 11. 14. 17; cfr. sui passi M.H. Crawford, R.G. Coleman, *Lex Osca* cit. 286; H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in *Gli Statuti Municipali* cit. 31 ss., qui 38. Invece alla linn. 5 e 21 del testo il termine ricorre al singolare, osc. *comenei* equivalente al lat. *comitium*, precisamente lat. *in comitio*. <sup>15</sup> Per queste magistrature v. ancora *infra*. <sup>16</sup> Osco *meddiss* da \**med-dik-* corrispondente al lat. *iudex*: v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 458; cfr. E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* (trad. it., Torino 1976) 363 ss.; 376 ss. E. Campanile, *Per la semantica di osco meddís\**, in *La tavola di Agnone nel contesto italico, Atti del Convegno di Studio, Agnone 13-15 aprile 1994*, cur. L. Del Tutto Palma (Firenze 1996) 169 ss. Umbro *ubtur* da \**aug-tör* corrispondente al lat. *auctor*: v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 789; cfr. da ultimo M. Weiss, *Language and ritual in Sabellic Italy. The ritual complex of the third and fourth Tabulae Iguvinae* (Leiden-Boston 2010) 76 e 86 ss.

funerarie di tipo romano ed etrusco con la mera elencazione delle cariche pubbliche rivestite in vita dal defunto<sup>17</sup>. L'unico *cursus honorum* esplicitamente attestato è nel citato testo di Banzi di I sec. a.C.: in ordine ascendente questura, pretura e censura<sup>18</sup>. Un *cursus honorum* parzialmente ricostruibile in base ad una ventina di epigrafi è quello osco vigente a Pompei nel IV-III sec. a.C.: il *meddix* era il supremo magistrato cittadino, magistrature secondarie erano l'edilità e la questura<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> V. a tal proposito C. Berrendonner, *Les cultures épigraphiques* cit. 823 ss. <sup>18</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 27-28: *pr(aetur). censtur. bansae. / [ni. pis. fu]id. nei. suae. q(aestur). fust. nep. censtur. fuid. nei. suae. pr(aetur). fust.* Trad.: «Nessuno sarà pretore o censore a Bantia se non sarà stato questore, né sarà censore se non sarà stato pretore». Sul passo v. M.H. Crawford, R.G. Coleman, *Lex Osca* cit. 290 s.; E.H. Bispham, *From Asculum* cit. 150 s. <sup>19</sup> Si tratta dei testi H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 32. 91. Non rientra nel *cursus osco* pompeiano il titolo *kúsúl*, recuperato dopo autopsia dell'iscrizione H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 54, il quale è l'evidente e necessaria oschizzazione del lat. *cosol/consul* assente nel vocabolario osco, operata dai Pompeiani per celebrare il *cos*. L. Mummius Achaicus nel periodo 144-142/141 a.C.: sul testo v. A. Martelli, *Per una nuova lettura dell'iscrizione Vetter 61 nel contesto del santuario di Apollo a Pompei*, in *Eutopia* 2 (2002) 71 ss.; A. Martelli, *Pompei (NA). La riscoperta dell'iscrizione Vetter 61*, in *SE*. 69 (2003) 403 ss.; P. Poccetti, *L'attestation osque du nom pour 'consul' et le traitement de [ns] avec ses reflets latins et romans*, in *REL*. 84 (2006) 27 ss. In qualche modo analogo è il caso dei *k(vaízstur) paarigtís*, rivisitazione osca del titolo lat. *quaestores parricidii*, per richiamare simbolicamente e negativamente una magistratura non pompeiana ma romana in un manifesto elettorale pompeiano: su questa lettura del testo H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 56+57 v. R. Antonini, *Nuovo latinismo in sannita. Titolo con k.paarigtís che seguita un programma elettorale di Pompei (Contributi Pompeiani, V)*, in *Oebalus* 1 (2006) 51 ss.; F. Senatore, *Quaestores parricidii in un'iscrizione sannita di Pompei (in margine alla rilettura di Ve 31 = Rix Po 56 e Po 57)*, in *Oebalus* 1 (2006) 101 ss. Altro caso simile è quello del titolo osc. *embratur* (H. Rix, *Sabellische Texte* cit. nPg6a.b), evidente oschizzazione del lat. *imperator*, operata dai ribelli italici durante la Guerra Sociale (91-88 a.C.) per esprimere 'alla romana' o quanto meno in modo efficace, comprensibile e chiaro anche ai Romani, la magistratura suprema della loro neoformazione federale; titolo e carica non rientravano quindi tra le magistrature ordinarie italiche né a livello cittadino né sovrcittadino. Per l'organizzazione degli Italici durante la Guerra Sociale v. da ultimi L. Cappelletti, *Il giuramento degli Italici sulle monete del 90 a.C.*, in *ZPE*. 127 (1999) 85 ss.; A. Campana, *La monetazione della guerra sociale: alcune considerazioni*, in *Popoli dell'Italia antica. Gentes fortissimae Italiae. Samnium, Latium et Campania. Storia, archeologia e numismatica, Atti del Convegno, Atina, 29 ottobre 2000*, cur. G. Tagliamonte (Cassino 2000) 67 ss.; R.T. Ridley, *The Contradictory Revolution: The Italian War (91-89)*, in *AH*. 33 (2003) 31 ss.; F. Tataranni, *Il toro, la lupa e il guerriero: l'immagine marziale dei Sanniti nella monetazione degli insorti italici durante la guerra sociale (90-88 A.C.)*, in *Athenaeum* 93 (2005) 291 ss.; T. Sironen, *Minora latino-sabellica II. Un trofeo in osco da Poggio Cinolfo (AQ)*, in *Arctos* 40 (2006) 109 ss.; C.J. Dart, *The 'Italian Constitution' in the Social War: a Reassessment (91 to 88 BCE)*, in *Historia* 58 (2009) 215 ss.; A. Zavaroni, G. Sani, *Iscrizioni nord-umbre del bellum sociale nella Valle di Ospitale: prime indicazioni*, in *Klio* 91 (2009) 69 ss.; L. Cappelletti, *Bürgerrechtsverleibung als beneficium für rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im bellum sociale (90-88 v.Chr.)*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien 27.-28.10.2008*, cur. K. Harter Uibopuu, F. Mitthof (Wien 2010, in corso di stampa).

Questi dunque gli schemi magistratuali esistenti a Banzi e a Pompei in un determinato periodo. Restano tuttavia privi di risposta una serie di importanti quesiti: ad es. quali organi governavano e amministravano Banzi prima del I sec. a.C.? E poi: quali e quanti altri magistrati, oltre a quelli già noti, esistevano a Pompei nel IV e III sec. a.C.? E soprattutto: in quali e in quante altre comunità italiche l'amministrazione era affidata a medesimi o simili schemi magistratuali?

Affrontare lo studio delle magistrature italiche vuol dire in definitiva tener conto di questi ed altri quesiti, da tempo oggetto di discussione e di molteplici tentativi di soluzione da parte degli studiosi. La difficoltà di pervenire a risposte decisive per il mondo istituzionale italico dipende da una serie di fattori.

Iniziamo con i fattori tecnici. In primo luogo dobbiamo tener presente che la nostra principale fonte di informazione sull'argomento in questione sono le iscrizioni. Ora: i rinvenimenti epigrafici sono casuali e questa casualità comporta una distribuzione delle informazioni non omogenea nello spazio e nel tempo. Nel senso che si può avere una maggiore concentrazione di testimonianze in un centro rispetto ad altri o si può avere una maggiore concentrazione di iscrizioni solo per una determinata epoca o, infine, si può avere un'improvvisa scoperta di iscrizioni con importanti novità istituzionali per una singola comunità o in generale (ad es. nuove magistrature, nuove caratteristiche di una magistratura già nota).

In secondo luogo è lo stesso testo epigrafico a riservare non pochi problemi: si tratta, infatti, di iscrizioni in lingue epicorie, e se da un lato esse hanno il pregio di restituire la forma originale e diretta di termini e formule giuridiche, di nomi di organi e magistrature, dall'altro, per le difficoltà di comprensione dell'idioma stesso, esse lasciano incerto e talvolta oscuro il significato di titolature, delle relative specificazioni e funzioni, e della terminologia istituzionale in generale<sup>20</sup>.

Un notevole aiuto all'esegesi si può ottenere dal confronto linguistico e storico-istituzionale con le vicine realtà romano/latina, greca ed etrusca, soprattutto ponendo nella giusta luce le preziose indicazioni delle fonti letterarie: gli autori antichi, infatti, non solo attestano l'esistenza di organi e magistrature italiche, provvisti di un loro ruolo in un determinato contesto cronologico e politico, ma nel designarli usano una terminologia tecnica ben precisa: gli autori latini usano termini come *principes*, *duces*, *sacerdos*, *imperator*, *sufes*, *reges*, *praetores*, *concilia*, etc.; presso gli autori greci troviamo invece termini come *ἐκκλησία*, *στρατηγός*, *βασιλεύς*, etc.<sup>21</sup>. È

<sup>20</sup> Per questi problemi ed altri ancora, che sono comuni anche allo studio dei sistemi magistratuali etruschi, v. L. Cappelletti, *Magistrate und politische Institutionen im vorrömischen Italien*, in *Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages, Salzburg, 11.11.-13.11.2004*, cur. M. Frass et al. (Wien 2006) 35 ss. <sup>21</sup> I titoli greci e latini si riferiscono a magistrature e organi sia cittadini che federali in contesti storico-politici di V-I sec. a.C. Per le fonti (ad es. Livio, Dionigi di Alicarnasso, Giustino, Strabone, Apiano, Diodoro Siculo, Festo, etc.) v. G. Tagliamonte, *Ordinamenti politici e istituzioni del Sannio preromano*, in *Cumae. Le conferenze del premio 'E.T. Salmon' III*, cur. G. De Benedittis (Campobasso 2000) 55 ss.; F. Senatore, *La lega nucerina*, in *Pompei tra Sor-*

chiaro che si tratta di *interpretationes* di autori greci e latini, estranei rispetto alle realtà di cui narrano e spesso lontani dagli eventi. Ciò non toglie, tuttavia, che tali interpretazioni si debbano valutare adeguatamente e singolarmente per capire se ad una corrispondenza di titolature equivaleva anche una corrispondenza 'contenutistica', ossia di ruolo giuridico-istituzionale, tra magistrati italici, greci, latino-romani e punici.

Passiamo agli altri fattori, che mi piace definire «caratteriali»: il sistema insediativo, ad es., che è prevalentemente non-urbano, definito alternativamente dagli studiosi come «proto-urbano» o «pseudo-urbano» o «quasi-urbano» o «paganico-vicano»<sup>22</sup>. Perché, infatti, in ambito italico si evidenzia una occupazione diffusa e sparsa del territorio, la popolazione viveva prevalentemente in fattorie, villaggi rurali di maggiori e minori dimensioni; spicca, quindi in ambito italico, l'assenza di vere e proprie città-stato, che fossero strutturate sia spazialmente che politicamente come quelle greche, etrusche e latino-romane<sup>23</sup>. Ma sotto l'etichetta di «fattori caratteriali» mi riferisco soprattutto a quello che mi piace definire «particolarismo» politico-istituzionale del mondo italico: ad esempio, un istituto o una magistratura appaiono esclusivi di una determinata comunità, oppure una magistratura è documentata con lo stesso titolo in più comunità ma per ciascuna con funzioni diverse, oppure le stesse funzioni vengono ricoperte altrove da un magistrato differente<sup>24</sup>.

Facciamo qualche esempio. La pretura è documentata solo a Banzi nella *Tabula Osca* per il I sec. a.C., ed è assente nel resto del mondo italico. A Banzi il pretore agisce nella sfera giurisdizionale. In particolare il pretore di Banzi ha il potere di punire, vendendolo o fustigandolo pubblicamente e rendendo pubblico il suo intero patrimonio, il contravventore delle regole sul censimento, regole a loro volta stabilite dai censori

*rento e Sarno, Atti del terzo e quarto ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia, Pompei, gennaio 1999 - maggio 2000*, cur. F. Senatore (Roma 2001) 185 ss.; L. Cappelletti, *Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e istituzionale di due popoli dell'Italia antica (V-III sec. a.C.)* (Frankfurt am Main 2002) spec. 172 ss.; F. Senatore, *La lega sannitica* (Capri 2006) spec. 25 ss.

<sup>22</sup> Sul sistema insediativo italico e le sue definizioni moderne v. L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana: L'ambiguità di un'interpretazione storiografica e dei suoi modelli* (Napoli 2002); Id., *Pagi, vici e fundi nell'Italia romana*, in *Athenaeum* 90 (2002) 5 ss. <sup>23</sup> Per il sistema insediativo italico v. L. Cappelletti, *Lucani* cit. 187 ss.; 225 ss.; M. Matteini Chiari, *Pentria e Frentania*, in *Geographia Antiqua* 10-11 (2001-2002) 129 ss.; G. Tagliamonte, *I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani*<sup>2</sup> (Milano 2005) 156 ss. <sup>24</sup> Il particolarismo istituzionale italico venne notato a suo tempo, in comunanza con quello presente nel mondo italota, da F. Sartori, *Problemi di storia costituzionale italota* (Roma 1953) 17 ss.; cfr. anche F. Sartori, *Costituzioni italote, italiche, etrusche*, in *StudClas.* 10 (1968) 29 ss. [= *Dall'Italia all'Italia I* (Padova 1993) 349 ss.]. Questo aspetto è stato poi confermato dallo studio di G. Camporeale, *La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre*, in *Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere la Colombaria* 21 (1956) 33 ss., ma soprattutto dallo studio di E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica* (Pisa 1979), dove emerge la continuità del particolarismo anche in età romana. Cfr., anche in riferimento al mondo etrusco, L. Cappelletti, *Magistrate* cit.

bantini<sup>25</sup>. Inoltre il pretore o, in sua sostituzione, il prefetto (osc. *praefucus*) avevano l'obbligo di accogliere la richiesta di chi volesse intentare presso di loro un procedimento giudiziario contro un altro o di chi volesse rendere esecutiva una sentenza giudiziaria già pronunciata. L'accoglimento doveva aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta, in caso contrario veniva inflitta una *multa*<sup>26</sup>.

La censura a Banzi occupa il grado piú elevato del *cursus honorum* ed è incaricata appunto di regolamentare (nella *lex censoria*) ed eseguire il censimento cittadino<sup>27</sup>. La censura è documentata anche altrove nel mondo italico: in due piccoli centri dell'Abruzzo e del Molise, rispettivamente due censori ed un censore sono menzionati in iscrizioni di dedica che ovviamente nulla dicono in merito alle loro competenze<sup>28</sup>. Diversamente a Rossano di Vaglio (prov. di Potenza) nel II sec. a.C., la censura è eponima, ossia è la carica in base alla quale si datano gli avvenimenti, la realizzazione di opere pubbliche e quant'altro nell'ambito di una comunità: qui, a Rossano di Vaglio, la dedica ufficiale di statue bronzee all'interno del santuario viene datata «durante la censura di Lucio Pucidio (figlio di Va.)»<sup>29</sup>.

Passiamo alla questura. A Banzi la questura occupa, come abbiamo visto, il gradino piú basso del *cursus honorum*. A Banzi, inoltre, il questore ha la facoltà di infliggere *multae*<sup>30</sup>, esplica pertanto un potere giurisdizionale, il che non esclude l'incarico finanziario che, a sua volta, si esplica nella riscossione e nell'amministrazione delle multe stesse che, come vedremo, è attestato a Pompei. Poco distante da Banzi, nel santuario lucano di Rossano di Vaglio, nel periodo fine III-inizi II sec. a.C., il  $\kappa\tau\alpha\iota\sigma\tau\omicron\rho$  locale commissiona la realizzazione di opere pubbliche su decisione del senato cittadino<sup>31</sup>. Così è anche la situazione per la questura di Pompei, documentata da sei iscrizioni, le quali, tuttavia, aggiungono ulteriori informazioni circa le modalità di realizzazione delle opere pubbliche commis-

<sup>25</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 18-23. Per questa pesante sanzione (espressa dal verbo osc. *lamatir*, di significato ancora incerto) posta a carico del cittadino bantino osc. *incensto* = lat. *incensus* e le sue possibili motivazioni v. da ultimi E. Lo Cascio, *Gli incensi* cit.; D. Kremer, *Il censo nelle colonie latine prima della guerra sociale*, in *Gli Statuti Municipali* cit. 627 ss., qui 644. <sup>26</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 23-27. Per l'espressione osc. *pru. medicatud. manim. aserum.* = lat. *pro iudicato manum adserere/inicere* v. M.H. Crawford, R.G. Coleman, *Lex Osca* cit. 290. Sui prefetti e le loro competenze v. ora M.C. Spadoni, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana* (Bari 2004); U. Laffi, *La struttura costituzionale* cit. 126 s. <sup>27</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 18-23. V. D. Kremer, *Il censo* cit. 627ss. e 636 s.; cfr. J.F. Rodríguez Neila, *Cuestiones en torno a la censura municipal romana*, in *Gerion* 4 (1986) 61 ss. <sup>28</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Fr 1 da Vasto e Sa 4 da Pietrabondante. <sup>29</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 5. Per l'interpretazione del testo in chiave istituzionale v. L. Cappelletti, *Königtum bei den Oskern?*, in *SPBF.* 3-4 (1998-1999) 51 ss.; L. Cappelletti, *Lucani* cit. 200 e 213-214. Cfr. F. Senatore, *Note sulle origini di Potentia: le premesse indigene e l'istituzione del municipium*, in *SCO.* 50 (2004) 303 ss., spec. 309 ss. <sup>30</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 lin. 2: *suae [..]nus. q(uaestur). moltam. angitu[st...]*. Trad.: «se il questore avrà stabilito (o dichiarato) la multa ...».

<sup>31</sup> I testi sono in H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 6. 7. 8. 10.

sionate dal questore. Dalle iscrizioni pompeiane si ricava, innanzi tutto, che a Pompei c'erano due questori: essi agivano però non in coppia, ma singolarmente, e le loro azioni dipendevano, come in Lucania, dalle direttive del consiglio cittadino. Le competenze dei questori pompeiani erano di carattere finanziario, quindi analoghe a quelle dei loro colleghi romani: più specificamente i questori di Pompei amministravano la *pecunia multaticia*, ossia il denaro ricavato dalle *multae*, o la *pecunia testamentaria*, oppure il danaro appartenente a templi. Con queste somme essi facevano realizzare opere pubbliche, come edifici, orologi solari, portici, pavimenti, il tutto rigorosamente previa autorizzazione del senato pompeiano<sup>32</sup>. Sempre in Campania, il documento noto come Cippo Abellano ci tramanda l'esistenza nel II sec. a.C. di un questore di Abella, qualificato espressamente come *kvaísturei abellanúi* (dat. sing.)<sup>33</sup>. Il questore di Abella, assistito come abbiamo visto da una commissione di delegati, osc. *ligatúús abellanúús* (dat. pl.), nominati dal senato della sua città, definisce con i rappresentanti della città di Nola – ossia il *meddís deketasis* nolano ed i *ligatúús núvlanúús* (dat. pl.), i diritti ed i doveri dei cittadini di Abella e Nola sul vicino santuario di Ercole, sul suo tesoro e sul suo territorio<sup>34</sup>. L'accordo regolava precisamente, tra le altre cose, la realizzazione di costruzioni sul terreno santuariole e l'accesso al danaro del santuario, e quindi si confermano, anche per questa via, le competenze finanziarie della questura presso i Campani. Spostiamoci a nord del territorio italico, in Umbria, nei centri di Gubbio e di Bevagna. Siamo sempre nel II sec. a.C. ed anche qui ritroviamo le competenze finanziarie della questura, ma sotto aspetti diversi: a Gubbio il *kvestur* ha la facoltà di comminare multe all'officiante negligente di una confraternita religiosa cittadina, su decisione della maggioranza dei confratelli<sup>35</sup>. A Bevagna, all'incirca nello stesso pe-

<sup>32</sup> Le iscrizioni H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 3. Po 4. Po 9. 10. 14 menzionano l'azione di un solo *kvaíststur*, che in Po 3 è definito come «pompeiano» = osc. *púmpaiians*. Solo in Po 8 ricorrono due *kvaíststur*. <sup>33</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Cm 1 Faccia A linn. 1-3, dove al questore è attribuita anche l'espressione osc. *prupukid sverrunéi*, di difficile esegesi, ma molto probabilmente da rendere come «garante o supervisore del patto»: v. A. Franchi De Bellis, *Il cippo* cit. 83 ss., con le varie ipotesi interpretative; cfr. inoltre M.P. Marchese, *Sul prescritto* cit., secondo cui il «patto» non sarebbe il testo del cippo, che per formulario è invece analogo ai decreti assembleari greci e magnogreci, ma sarebbe un testo ad esso precedente e non pervenutoci; secondo D. Caiazza, *A proposito del Cippo* cit. 323 s., un'altra plausibile traduzione dell'espressione potrebbe essere *pro pacto servo*, ossia custode/sorvegliante/preposto (*servus*) in virtù di specifico accordo (*pro pacto*), raggiunto precedentemente fra i magistrati o nell'assemblea; il testo del cippo richiamerebbe l'accordo poiché sarebbe il verbale della sua avvenuta esecuzione (più precisamente: «verbale di terminazione»). Un altro questore di Abella è documentato forse nel testo H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Cm 8 di fine II sec. a.C., che ricorda il suo operato nella delimitazione di un terreno o di una strada. <sup>34</sup> Sul testo v. quanto già detto *supra* a proposito del senato nei centri campani. <sup>35</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 1 (*Tabulae Iguvinae*) Tav. Va lin. 23; Vb lin. 2. L'officiante, u. *arfertur*, veniva multato nel caso egli non avesse correttamente provveduto all'uccisione della vittima, alla consacrazione e alla «distruzione» sul fuoco, azioni che precedevano la cena rituale della confraternita. Per la verità nel testo

riodo, sono in azione invece due questori, che sono provvisti di una precisa qualifica, si chiamano *cvestur farariur*: la loro qualifica *farariur* richiama il termine lat. *far* e dunque si tratterebbe di lat. *quaestores farrarii*, presumibilmente addetti alla riscossione di tributi (simbolici) in farro dai loro concittadini<sup>36</sup>. Restiamo a nord, questa volta in Abruzzo, nel territorio degli antichi Marsi: qui a Trasacco (l'antica *Supinum*), un piccolo centro dell'Aquilano, due iscrizioni di dedica di III sec. a.C. attestano la presenza di due questori<sup>37</sup>. Si conferma dunque anche qui, come a Pompei e come in Umbria, la collegialità duplice della questura, ma la sua funzione nel centro abruzzese non è chiara. Secondo alcuni studiosi i due questori di Trasacco andrebbero identificati con i magistrati supremi ed eponimi del piccolo centro; in questo caso, accettando questa ipotesi, avremmo una assoluta novità, ossia la funzione eponima dei questori marsi, una funzione della questura non attestata altrove nel mondo italico ed estranea anche rispetto alla questura romana<sup>38</sup>.

Passiamo all'edilità: questa magistratura è assente a Banzi, mentre circa una decina di iscrizioni, risalenti alla fine del III-II sec. a.C., la attestano a Pompei e in piccoli centri dell'Abruzzo, in provincia dell'Aquila<sup>39</sup>.

iguvino ricorre anche l'astratto della magistratura, u. *kvestretie* (loc. sing.) = «nella questura», espressione, che pur ricordando il formulario eponimico, è più probabile che indichi nello specifico la cura e la sottoscrizione, da parte del questore, del testo inciso: Tav. Ib lin. 45; Tav. IIa lin. 44; cfr. G. Rocca, *Iscrizioni umbre* cit. 70 ss.

<sup>36</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 8. Sulla questura di Bevagna v. spec. A.L. Prodocimi, *Questura italica e questura romana. I cvestur farariur «questori del farro» di Mevania e gli homonus duir puri far eiscurent «i due uomini che faranno la questua del farro» di Gubbio*, in *AIV*. 113 (1983-1984) 169 ss.; A.E. Feruglio, L. Bonomi Ponzi, D. Manconi, *Mevania: da centro umbro a municipio romano* (Perugia 1991) 81 ss. Per l'interpretazione alternativa di u. *cvestur farariur* = lat. *quaestores frumentarii*, ossia incaricati di curare e garantire l'approvvigionamento del grano in città v. P. Poccetti, *Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter* (Pisa 1979) 22 ss.; E. Campanile, *I testi umbri minori*, in *Assisi e gli Umbri nell'antichità, Atti del Convegno Internazionale, Assisi 18-21 dicembre 1991*, cur. G. Bonamente, F. Coarelli (Assisi 1996) 181 ss., qui 185. <sup>37</sup> Il primo testo è stato pubblicato da C. Letta, *Una nuova coppia di questori eponimi da Supinum*, in *Athenaeum* 57 (1979) 404 ss.: *qestur / v. salu(i) / m. paci / pe. crui*; il terzo personaggio, ossia *Pe. Crui*, sarebbe il dedicante. L'altro testo è in E. Vetter, *Handbuch der italische Dialekte I* (Heidelberg 1953) nr. 228d = C. Letta, S. D'Amato, *Epigrafia della regione dei Marsi* (Milano 1975) 192 ss., nr. 128: qui i due *queistores* di nome Salvio Magio e Pacio Anedio sono menzionati in una dedica da parte del *vicus Supinus*. <sup>38</sup> Per l'eponimia della questura collegiale marsa v. C. Letta, *Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità o frattura?*, in E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica* (Pisa 1979) 27 nt. 41 e 69; *contra* A.L. Prodocimi, *Studi sull'Italico*, in *SE*. 48-49 (1980-1981) 223 ss. <sup>39</sup> Testi pompeiani: H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 1. 2. 11. 15. 16. 32. Testi abruzzesi: H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Sa 14 da Alfedena; MV 2. 12 da San Benedetto in Perillis. L'edilità forse è menzionata anche nel testo Pg 2 da Molina Aterno in riferimento a tre personaggi ed anche nel frammento di lastra bronzea da Vasto recentemente pubblicato da A. La Regina in *S.O.S. Arte dall'Abruzzo. Una mostra per non dimenticare, Catalogo della Mostra, Roma - Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 24 aprile - 5 settembre 2010* (Roma 2010) 100 nr. 8, dove il titolo osco *aidil* si riferirebbe ad un solo personaggio.

In tutti i casi l'edilità si presenta come collegiale, ma con una differenza: a Pompei gli edili sono due; nei centri abruzzesi/vestini gli edili sono tre. In tutti i casi gli edili appaiono come magistrati sovrintendenti a lavori pubblici, si occupano cioè prevalentemente della costruzione di strade, di templi. Dalla documentazione pompeiana ricaviamo che qui i due *aedilis* erano in posizione subalterna rispetto al *meddix*, che a Pompei era il supremo magistrato cittadino: infatti senza l'approvazione, osc. *serevkiđ* (abl. sing.), del *meddix* pompeiano essi non ottenevano i fondi per il finanziamento dei lavori pubblici. Presso gli Umbri l'edilità è assente, ma non sono assenti le funzioni proprie di questa carica: infatti in diversi centri umbri, come Foligno, Fossato di Vico, Assisi, Bevagna troviamo che nei secoli III-I a.C. la gestione dell'attività edilizia cittadina era affidata a due *marones*: ad esempio a Foligno essi si occupano della costruzione di una fontana/recinto, a Fossato di Vico e ad Assisi fanno realizzare una cisterna<sup>40</sup>. Il maronato umbro era dunque una magistratura collegiale bimestre e di durata annuale, attestata in Umbria sino in età augustea<sup>41</sup>. Il maronato al pari della questura era una magistratura secondaria in Umbria: al vertice del *cursus honorum* dei centri umbri c'era infatti l'*uhtur*, comunemente ritenuto il supremo magistrato cittadino, con maroni e questori suoi magistrati ausiliari<sup>42</sup>. Dalle poche attestazioni della carica dell'*uhtur*, provenienti da Gubbio, da Bevagna e da Assisi, ricaviamo che l'*uhtur* era un magistrato civile, che la sua carica era annuale e che in base ad essa si datavano gli avvenimenti e i decreti della comunità, quindi era una magistratura suprema, annuale ed eponima, che era rivestita a Gubbio probabilmente da un solo personaggio, mentre ad Assisi gli *uhtur* erano due<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 6 (Foligno). Um 7 (Fossato di Vico). Um 10 (Assisi). Il maronato è menzionato, inoltre, in due testi latini: *CIL*. P 2112 da Assisi, con sei *marones* che curano la realizzazione di opere pubbliche *de senatus sententia*; per la datazione dell'iscrizione e soprattutto per il problematico alto numero dei *marones* ivi attestati v. G. Rocca, *Iscrizioni umbre* cit. 48 ss.; C. Letta, *Organizzazione amministrativa e continuità magistratuale nelle comunità umbre*, in *Sestinum. Comunità antiche dell'Appennino tra Etruria e Adriatico, Atti del Convegno Sestino (Arezzo) 18-19 settembre 1983* (Rimini 1989) 227 ss., qui 230. L'altro testo latino, di età augustea, è il nr. 2.121 (= *AE*. 1965, nr. 279) in A.E. Feruglio, L. Bonomi Ponzi, D. Manconi, *Mevania* cit. da Montefalco (PG), centro rientrante in antico nel territorio di Mevania; il testo contiene la dedica onoraria da parte di *municipes et incolae* a personaggio ignoto, che ha rivestito quattuorvirato quinquennale, sevirato *sacris faciundis*, questura e maronato. <sup>41</sup> Sul maronato v. ora G. Meiser, *Le relazioni fra la lingua umbra e la lingua etrusca*, in *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica, Atti del I Convegno Internazionale sugli Antichi Umbri, Gubbio, 20-22 settembre 2001*, cur. A. Ancillotti, A. Calderini (Perugia 2009) 137 ss.; S. Sisani, *Umbrorum gens* cit. 142 s. <sup>42</sup> Sull'*uhtur* v. ora M. Weiss, *Language* cit. 74 ss., con bibliografia precedente. <sup>43</sup> Nelle Tavole di Gubbio la magistratura è menzionata cinque volte: H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 1 Tav. III linn. 4. 7. 8; Tav. Va linn. 2. 15, in questi ultimi due casi ricorre l'astratto della magistratura, u. *uhtretie* = «nell'autorato di», per datare decreti relativi a disposizioni pecuniarie per l'officiante, emanati dalla confraternita religiosa Atiedia durante le sue assemblee plenarie ordinarie. L'astratto della magistratura, u. *obt(retie)*, seguito dalle

Ma proprio da Assisi provengono due testimonianze epigrafiche, in grado, potenzialmente, di complicare il quadro delle gerarchie magistraturali ricostruito per gli Umbri: le due testimonianze in questione, una delle quali recuperata di recente, attesterebbero in Umbria, o quanto meno ad Assisi, verso la metà del III sec. a.C., la presenza di un'ulteriore magistratura, la \**meddikia*, espressa in umbro nella forma *mestiça*, che è come vedremo la magistratura suprema del restante mondo italico, soprattutto meridionale, ed è anche la magistratura italica più documentata. Come si conciliano, pertanto, ad Assisi le due supreme magistrature qui attestate, ossia quella dell'*ubtur* e quella del *meddix*? In ogni caso, la \**meddikia* di Assisi, che parrebbe menzionata nei testi suddetti come autorità cittadina nel contesto di edificazione di opere pubbliche (porte e mura), rappresenterebbe un *unicum* nel mondo umbro, e il dato della sua effettiva esistenza in questa regione del mondo italico è ancora oggetto di dubbi e discussioni<sup>44</sup>.

Autentiche e indubbie novità riguardano, invece, il tribunato della plebe: la sua esistenza nel mondo italico, anche se in una fase di già avanzata romanizzazione, era nota da tempo grazie alla *Tabula* di Banzi del I sec. a.C. Da questo prezioso testo si ricava la seguente disposizione: nessuno che avesse rivestito la carica di pretore, censore, questore o *IIIvir* poteva poi diventare tribuno della plebe<sup>45</sup>. C'è un altro testo da Banzi, rinvenuto negli anni Ottanta, riguardante il tribunato della plebe: è un testo assai breve, di poco anteriore o forse contemporaneo al testo della *Tabula*, che esprime la dedica di una statua da parte di uno o più tribuni della plebe<sup>46</sup>. Se è vero che questo documento, dato il suo contenuto, non amplia le nostre conoscenze in merito alle competenze del tribunato bantino,

formule onomastiche di due personaggi, ricorre anche nel testo da Assisi H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 10 (inizi I sec. a.C.), per datare l'acquisto e la *terminatio* di un *ager*. Infine in H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 25 da Bevagna la carica di *ubtur* è ricordata sull'urna del defunto Pettio Aufidio f. di Pettio (u. *pe. pe. uferier*).

<sup>44</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Um 5 dalla chiesa di S. Lorenzo e il testo dalla chiesa di S. Pietro recuperato da apografi settecenteschi e pubblicato in A. Calderini, G. Giannecchini, *L'iscrizione umbra da S. Pietro di Assisi: nuove evidenze*, in *SE*. 72 (2006) 214 ss.; cfr. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 474 s. Contro l'equivalenza u. *mestiça* = osc. *meddikiai* v. G. Rocca, *Iscrizioni umbre* cit. 57 s.; S. Sisani, *Umbrorum gens* cit. 202 s. <sup>45</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 1 linn. 28-29: ... *in(im). suae. pis. pr(ae-tur). in(im). suae. / [pis. censtur.] auti q(uaestur). auti. [tr]ium, nerum. fust. izic. post. eizuc. tr. pl. ni fuid*. Trad. «... e se qualcuno sarà stato pretore, e se qualcuno sarà stato censore o questore o *IIIvir*, costui dopo ciò non potrà diventare tribuno della plebe». Il testo prosegue (linn. 29-30) avvertendo che il magistrato eletto contravvenendo a questa regola *amprufid facus estud* = lat. *improbe factus esto*. Per questa disposizione della *Tabula* v. M.H. Crawford, R.G. Coleman, *Lex Osca* cit. 290 s.; E. Lo Cascio, *Gli incensi* cit. 4 s. <sup>46</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Lu 38: *zoves [...] / tr. pl. [...]* (fine II-inizi I sec. a.C.). Sull'abbandono della vecchia ipotesi secondo cui si sarebbe trattato di un testo su cippo terminale, indicante i confini di una proprietà sacra a Giove, delimitati da uno o più tribuni della plebe v. M. Chelotti, *La tribù dei cittadini romani di Bantia*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane VIII*, cur. M. Pani (Bari 2007) 137 ss., qui 138 nt. 12.

esso costituisce comunque un'ulteriore, decisiva conferma dell'esistenza e della vitalità di questa magistratura a Banzi alla fine del II-inizi I sec. a.C. Molto più importanti sono, infine, tre iscrizioni di III-II sec. a.C., due rinvenute nel 1998 e nel 2001 in due centri campani del Casertano, Teano e Treglia, ed una pubblicata nel 2010 e proveniente da Vasto, in territorio frentano: queste tre epigrafi sono importanti perché ci hanno restituito innanzi tutto la completa forma osca della titolatura del tribunato, ossia *tribuf plifriks*, che sinora ci era ignota<sup>47</sup>. Nei testi di Banzi infatti la titolatura del tribunato compare in forma abbreviata, ossia con la sigla *tr. pl.*, sigla da sempre automaticamente sciolta alla romana come *tribunus* o *tribuni plebis*, ma che ora alla luce delle tre nuove epigrafi, potrebbe essere sciolta alla osca, come *tribuf plifriks*. In secondo luogo da due di queste iscrizioni si ricavano dati importanti su numero e competenze dei tribuni italici: il testo da Treglia rivela l'esistenza di ben tre *tribúns plifriks* impegnati nella costruzione di strade; il testo da Vasto ricorda invece un tribuno della plebe che fa realizzare un donario con danaro probabilmente ricavato dalle multe. Si tratta dunque di competenze di ordinaria amministrazione, estranee al tribunato della plebe romano e che altrove nel mondo italico erano, come abbiamo visto, prerogativa rispettivamente degli edili e dei questori<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Il testo da Teano (*Teanum Sidicinum*) è in H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Si 3: *tribuf. plifriks. appelluneí. brateís. datas. dumat*; è una dedica votiva ad Apollo su mensa di altare da parte di un tribuno della plebe per grazia ricevuta. Il testo da Treglia (*Trebula Balliensis*), inciso su cippo, è stato edito da S. De Caro, *Pontelatone. Località Treglia. Iscrizione osca dall'abitato di Trebula Balliensis*, in *SE*. 65-68 (2002) 495 ss.: [...]*lavusa[i]s* [...] / *g(aavis).maraei(s).*[...] / *m(a)r(as). cnaivii(s).* / [...]*tribúns pl(í)fríks*) *viass.* / *upsen[s.]* / [*tínm* [...]] / [...]. Per i due testi campani v. ora E. Triantafyllis, *Le iscrizioni* cit. 115 ss. L'iscrizione da Vasto, loc. Punta Penna, è stata pubblicata da A. La Regina in *S.O.S. Arte dall'Abruzzo* cit. 99 nr. 7: [...]*tribuf. plifrik[s...]* / [...]*s. deded. aragetú[d / multasikú[d]*. <sup>48</sup> All'edilità sembra ricondurre anche una possibile tipologia (strutturale) del calco di *tribuf* su lat. *aedilis* dalla radice \**treb-* = «dimorare, abitare» (cfr. osc. *tribarakavúm* = «edificare»); in tal caso avremmo che \**treb-* è analogo a lat. *aedi-* e pertanto il titolo osco sarebbe una riproduzione di lat. *aedilis plebis* e non di lat. *tribunus plebis*. Sulla questione v. I. Adiego Lajara, *Osco tribuf plifriks*, in *Glotta* 77 (2001) 1 ss.; P. Poccetti, *Una nuova carica pubblica osca (tribuf plifriks) tra problemi linguistici ed istituzionali*, in *Atti del Convegno di Studi in memoria di T. Bollenti, Pisa, 28-29 novembre 2003*, cur. G. Marotta in *SSL*. 40-41 (2002-2003) 297 ss.; A.L. Prosdocimi, *Considerazioni sull'iscrizione di Trebula: e i nuovi dati istituzionali*, in *SE*. 65-68 (2002) 505 ss.; G. Guadagno, *La «precoce romanizzazione» delle aree italice in età preromana: luoghi comuni, in Italica ars. Studi in onore di G. Colonna per il premio I Sanniti*, cur. D. Caiazza (Piedimonte Matese 2005) 399 ss. Altri tribuni della plebe sono attestati in Italia meridionale a Venosa (*CIL*. IX 438) e a Teano Sidicino (*CIL*. X 4797 di età augustea). Interessante soprattutto il testo dalla colonia latina di Venosa, che per il II sec. a.C. documenta un tribuno della plebe impegnato in opere stradali (*Q. Ovius Ov. f. / tr. pl. / viam stravit*), lo stesso impegno dunque dei tribuni della plebe di Treglia: su questi e altri testi analoghi v. M. Torelli, «*Tribuni plebis*» municipali?, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino III* (Napoli 1984) 1397 ss., spec. 1398-1401; P. Poccetti, *Una nuova carica* cit. 302; M. Cébeillac Gervasoni, *Les élites politiques locales du Latium et de la Campanie de la fin de la République à Auguste: une*

Le ultime, brevi considerazioni riguardano la \**meddikia*, che potremmo definire la magistratura italica per eccellenza. Essa è attestata dalla maggioranza delle iscrizioni di contenuto istituzionale: parliamo di circa un centinaio di testi, quindi della metà del *corpus* epigrafico italico di contenuto istituzionale; testi provenienti in larga misura da centri del Sannio e dalla Campania<sup>49</sup>. La *meddikia* è attestata presso quasi tutte le popolazioni italiche e per un periodo dal IV al I sec. a.C. Un riflesso della sua importanza sta nel fatto che questa è l'unica magistratura italica menzionata con la sua titolatura originaria dagli autori antichi<sup>50</sup>: da essi apprendiamo il carattere ordinario della *meddikia*, l'annualità, in taluni casi l'eponimia e la collegialità della carica, i suoi alti compiti militari, i suoi poteri giurisdizionali, la sua posizione al vertice del *cursus honorum* italico nel IV-III sec. a.C. Il materiale epigrafico ha ampliato enormemente il ventaglio conoscitivo, da un lato confermando quanto dicono gli autori antichi, dall'altro complicando l'interpretazione moderna. Ad esempio: la maggioranza delle iscrizioni attesta l'esistenza di due *meddices* al governo delle città osche, ma troviamo anche un unico *meddiss* o anche tre *meddiks*, come ha rivelato l'iscrizione scoperta alla fine degli anni Ottanta a Punta della Campanella, in Campania. Nel caso della collegialità duplice o triplice non è chiaro se essa fosse di tipo paritario o diseguale. A favore di una collegialità paritaria sembrerebbe deporre anche la legge recentemente rinvenuta a Rocca gloriosa. E tuttavia per alcuni centri le iscrizioni menzionano accanto al *meddix tout court* un altro o altri *meddices* provvisti di specificazioni; la specificazione più frequentemente attestata è *túvtiks*, ossia latinamente *publicus*<sup>51</sup>. Al di là del problema linguistico di

*revision vingt ans après*, in *Epigrafia 2006, Atti della XIV<sup>e</sup> Rencontre sur l'épigraphie in onore di S. Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, cur. M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (Roma 2008) 595 ss., spec. 609 s.

<sup>49</sup> H. Rix, *Sabellische Texte* cit. Po 1. 5. 6. 7. 91; Cm 1 (Faccia A lin 5). 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 48; Cp 24. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35; Sa 2. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 21. 25. 28; Lu 4. 37. 46. 62 (Faccia A lin. 5; Faccia B lin. 7); Me 1. 2. 3; Pg 1; MV 3; VM 2. 3. 8. A questi testi si aggiungono poi circa trenta tipi di bolli, con la sigla *m. t.* (= *meddiss túvtiks*) normalmente seguita dalla formula onomastica del magistrato, incisi su ottanta laterizi, tutti provenienti dal Sannio (Boiano, Colle D'Anchise, Campo-chiaro, Sepino): v. H. Rix, *Sabellische Texte* cit. tSa 1-26. Per la documentazione relativa al *meddiss* ed alla *meddikiai* (locativo singolare dell'astratto della magistratura) v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 455-462; cfr. M.H. Crawford, *Pietrabbondante: coinage, epigraphy and cult*, in *Orizzonti* 7 (2006) 81 ss.; Id., *The Oscan Inscriptions of Messana, in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra, Atti delle quinte giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-15 ottobre 2003*, cur. M.A. Vaggioli, C. Michelini I-II (Pisa 2006) 521 ss. Fondamentale sui bolli sannitici la messa a punto di M.P. Marchese, *Contatti greco-sannitici: i bolli oschi con indicazione eponima*, in *SE*. 65-68 (2002) 251 ss. Sui bolli v. anche C. Berrendonner, *Les cultures épigraphiques* cit. 831 ss.; E. Triantafyllis, *Le iscrizioni* cit. 219 ss. <sup>50</sup> V. infatti Fest. 110 e 404 nell'ed. W.M. Lindsay (Leipzig 1913); *Enn. ann.* 198; *Liv.* 23.35.13; 24.19.2; 26.6.13. Cfr. L. Cappelletti, *Lucani* cit. 215 ss. <sup>51</sup> Su *túvtiks*, aggettivo di osc. *touto* equivalente al lat. *populus* v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. 779 ss. Cfr. da ultimi H. Rix, 'Tribú', 'stato', 'città' e 'insediamento' nelle lingue italiche, in *AGI*. 85 (2000)

comprendere il preciso significato di alcune specificazioni – ad es. *aticus*, *vereias*, *degetasis*, ecc.<sup>52</sup> – resta il fatto che esse sembrerebbero indicare una differenza istituzionale rispetto ai *meddices* che ne sono sprovvisti. In sostanza è possibile che in alcuni centri oschi, in un certo periodo, esistesse una gerarchia di *meddices* attivi in sfere diverse (ad es. sacrali, giuridiche, finanziarie, etc.).

Concludo sottolineando ancora una volta quanto spero sia risultato evidente dalla mia breve e necessariamente superficiale disamina: ossia il particolarismo istituzionale del mondo italico. In altre parole: la sua estrema varietà, che non consente generalizzazioni in materia, né da un punto di vista cronologico, né geografico, né infine da un punto di vista caratteriale e contenutistico.

Oggi piú che mai, quindi, non si può parlare «alla Rosenberg» di uno *Stato degli antichi Italici*: la documentazione epigrafica smentisce, come abbiamo visto, l'esistenza di un'unica costituzione italica uniforme nello spazio e nel tempo. Esistevano bensí diverse realtà costituzionali italice, diverse presso i singoli popoli e presso le singole comunità, delle realtà dunque che vanno indagate pazientemente, caso per caso e, soprattutto, con il coinvolgimento di tutte le discipline e dei rispettivi studiosi del mondo antico.

Wien.

LOREDANA CAPPELLETTI

196 ss.; A. Zavaroni, *L'iscrizione italica in alfabeto acheo da Castelluccio sul Lao: nuova lettura e interpretazione*, in *ZPE*. 153 (2005) 183 ss.; S. Sisani, *Umbrosum gens* cit. 130 ss.; E. Isayev, *Unintentionally being Lucanian: Dynamics beyond Hybridity*, in *Material Culture and Social Identities in the Ancient World*, cur. S. Hales, T. Hodos (Cambridge 2010) 201 ss.

<sup>52</sup> Per i possibili significati delle diverse specificazioni v. J. Untermann, *Wörterbuch* cit. ss.vv. 134; 840-843; 157-158. In particolare sul problematico istituto della *vereiia* osca v. da ultimi H. Rix, *Oskisch vereiia- à la Mommsen*, in *Gering und doch von Herzen. 25 indogermanistische Beiträge B. Forssman zum 65. Geburtstag*, cur. J. Habstreitinger, R. Plath, S. Ziegler (Wiesbaden 1999) 237 ss.; P. Poccetti, *Un nuovo bollo con leggenda Fe dal Bruzio*, in *Tra l'Amato e il Savuto II. Studi sul Lametino antico e tardo-antico*, cur. G. De Sensi Sestito (Soveria Mannelli 2001) 197 ss.; S. Bourdin, *Un nouveau timbre sur tuile osque de Trebis Arronties à Tricarico*, in *MEFRA*. 116.1 (2004) 293 ss.; G. Rocca, *Una iscrizione inedita dalla Sicilia e l'epigrafe Ve 192*, in *MEP*. 10 (2007) 9 ss.; E. Dupraz, *L'inscription frentanienne Ve 173 = Ri Fr 2. La tradition poétique italique et le nom-racine \*b<sub>2</sub> ep-*, «eaux courantes», in *Autour de M. Lejeune*, cur. F. Biville, I. Boehm (Lyon 2009) 331 ss.

# Sommario

## DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA

- 1 Luigi Labruna, «Dai *Candida sarta* agli *Scritti scelti*: Capogrossi, quasi un'autobiografia»
- 9 Francesco Grelle, Peter Garnsey, Alan Rodger, Floriana Cursi, «Gli *Scritti scelti* di Capogrossi»

\* \* \*

- 26 Sabino Cassese, «L'anatra di Goethe»
- 31 Paolo Grossi, «Il punto e la linea. Storia del diritto e diritto positivo nella attuale crisi delle fonti»
- 40 Natalino Irti, «Dalla formazione alla competenza»
- 43 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un futuro senza storia?»

\* \* \*

- 58 Pascal Pichonnaz, «Droit romain: enseignement, méthode et contribution à la réflexion du juge»
- 78 Martin J. Schermaier, «Römisches Recht für Juristen?»
- 90 Alessandro Corbino, «Dai giuristi agli esperti di settore»
- 95 Vincenzo Giuffrè, «Una continua ricerca»

## TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO

- 107 Valerio Massimo Minale, «Arangio-Ruiz e i *Basilici*: uno scritto (quasi) inedito»
- 119 Salvo Randazzo, «Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un'esperienza della modernità»
- 143 Gianni Santucci, «Diritti dell'autore in Roma antica?»
- 151 Adelaide Caravaglios, «*Exceptio doli generalis* e *actio de dolo malo*: prospettive diacroniche»

- 155 Felice Mercogliano, «Itinerari di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei»

TRADIZIONE ROMANA IN TAGIKISTAN

- 171 Pierangelo Catalano, «Una nuova prospettiva indoeuropea»
- 174 Abdurachim G. Chalikov, Machkam A. Machmudov, «Diffusione e successi della tradizione romana in Oriente»
- 183 Machkam A. Machmudov, «La Lupa capitolina in Tagikistan»
- 191 Ato Chamdam, «Tra leggenda e attualità: la Lupa in Tagikistan»
- 194 Andrea Forti, «La questione indoeuropea tra archeologia e politica: la Lupa in Asia Centrale»

CIVIS, CIVITAS, LIBERTAS

- 201 Cosimo Cascione, «Romolo *sacer?*»
- 216 Witold Wołodkiewicz, «*Libertas non privata sed publica res est*»
- 222 Francesca Reduzzi Merola, «*Liber homo bona fide serviens*: alcune questioni»
- 227 Francesca Lamberti, «*Civitas Romana* e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato»
- 236 Laura Solidoro Maruotti, «Il *civis* e le acque»
- 274 Giovanni Nicosia, «*Servus hostium e capitis deminutio*»
- 288 Fara Nasti, «Pomponio, Papiniano e Ulpiano in tema di capacità ereditaria delle cd. persone giuridiche (PHaun. *de leg. et fideic.*, verso, lin. 1-21)»
- 306 Caterina Montagnani, «Altri tempi, altri Presidi: quando la cattedra di storia romana era 'posto d'alto sapere bensí, ma anche di combattimento e di civili ardimenti'»

LE COSTITUZIONI

- 323 Loredana Cappelletti, «Le magistrature italiche. Problemi e prospettive»
- 339 David Kremer, «*Roma quadrata, Paestum* e lo spazio augurale»

- 346 Rosa Mentxaka, «¿El ‘funcionario de hecho’ en el derecho romano?»
- 357 Natale Rampazzo, «La *nominatio* e la responsabilità dei magistrati municipali»

## PERSONE

- 373 Carla Masi Doria, «Schutzrechte, Humanität, Grundrechte»
- 386 Luigi Labruna, «*Suavissima soror*»
- 389 Francesca Del Sorbo, «*Iussum domini* e autonomia negoziale dei *servi*: la prassi giuridica campana»
- 406 Rosalía Rodríguez López, «Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI»
- 420 Maurice Bazemo, «Le droit de l’esclave a son humanité. Les sociétés précoloniales du Burkina Faso»

## DIRITTI REALI

- 429 Aránzazu Calzada, «*Lex Atinia de rebus subreptis*»
- 447 Raffaele Basile, «*Iura praediorum* e attività di *refectio*»
- 455 Armando Torrent, «Nuevos puntos de vista sobre la constitución y extinción de las servidumbres»
- 465 Fabiana Tuccillo, «Sulla *remissio servitutis*»
- 480 Orazio Licandro, «Appartenenza e alienazione»

## LE FONTI

- 491 Salvatore Antonio Cristaldi, «Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto»
- 524 Nunzia Donadio, «*Promissio auctionatoris*»
- 558 Barbara Abatino, «Libri e storia della giurisprudenza romana»
- 572 Francesca Galgano, «I viaggi di un’operetta»
- 576 Iole Fargnoli, «Politica religiosa di Teodosio il Grande e abolizione delle Olimpiadi: tra Cedreno e il *Codex Theodosianus*»
- 584 Fara Nasti, «Sui *Gesta senatus de Theodosiano publicando*»

## LA VALUTAZIONE

- 593 Cosimo Cascione, «Appunti in tema di valutazione: criteri per le riviste nell'ambito delle scienze giuridiche»
- 606 Giuseppe Galasso, «Pagelle per le riviste?»
- 608 «Documenti 2011»  
I. Criteri per la valutazione della produzione scientifica (Tavolo dell'area 12); II. Criteri per una collana dipartimentale (Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 'Francesco De Martino', Università di Napoli Federico II); III. Proposta CUN 24.5.2011

## PROFILI

- 621 Lucio Bove, «Rileggere i maestri: Mario Lauria»
- 632 Cosimo Cascione, «*Laicissimus clericus vagans*: Witold Wołodkiewicz»

## RICORDI

- 637 Ignazio Buti, Felice Mercogliano, Alessandro Corbino, Lucio De Giovanni, Carla Masi Doria, Paola Santini, Ciro Attaianese, Edoardo Ales, Fulvio Pastore, Alfredo Contieri, Luisa Avitabile, Ella Hermon, Aglaia McClintock, «Franco Salerno con noi»
- 660 Aglaia McClintock, «Elenco degli scritti di Francesco Salerno»
- 668 Tullio Spagnuolo Vigorita, «Federico Maria d'Ippolito»
- 681 LIBRORUM INDEX, *a cura di Fabiana Tuccillo*

## SESTA PAGINA

- 729 Francesco Guizzi, «Contesti, politiche e manuali»

## PREMIO BOULVERT

- 733 «A Pierangelo Buongiorno l'Ottavo Premio Boulvert. La relazione della Commissione giudicatrice»
- 740 «Il bando del 'Nono Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert'»

## NOTIZIE

- 743 Luciano Minieri, «Israele, diritto antico e attualità»
- 744 Nunzio De Luca, «*Scientia rerum e scientia iuris*: Copanello XV»
- 747 Alessandro Manni, «Storia, teoria, codificazioni, diritti umani: un seminario italo-argentino a Napoli»
- 749 Valerio Massimo Minale, «Una nuova edizione di Teofilo»
- 750 Barbara Abatino, «La 'Société' a Barcellona»
- 756 Nunzia Donadio, «A Modena la Società Italiana di Storia del Diritto»
- 757 Virginia Amorosi, «Il diritto riparatore: processi alla storia»
- 762 Carlo Nitsch, «Cultura giuridica tra Italia e Argentina»
- 764 Paola Pasquino, «Storia e metodi di interpretazione dei *Digesta*: il IX Cedant»
- 768 Cosimo Cascione, «Storici del diritto a Stellenbosch»
- 770 Valeria Di Nisio, «Sulla *bona fides*»
- 770 Natale Rampazzo, «*Culpa* e responsabilità a Varsavia»
- 772 Federica Miranda, «*Quid est veritas?*»
- 776 Luigi Labruna, «'Mit der Reife wird man immer jünger': i settant'anni di Tullio Spagnuolo Vigorita»
- 777 Luigi Labruna, «Pseudonotizie romanistiche»
- 779 Luigi Labruna, «La scomparsa di Alan Rodger»

## 781 ABSTRACTS

## INDICE

- 801 «Libri discussi»

*Index* ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

*Index* segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

*I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale* vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.